



Sede Legale: Via Isonzo n. 13
40055 Villanova di Castenaso (Bologna)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Prima adozione del modello 01/12/2014

Parte Generale
Rev. 06 del 22/04/2024

(Approvato in data 23/04/2024 dal Consiglio di Amministrazione)

INDICE

1. PREMESSA. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	3
1.1 Definizioni	3
1.2 La responsabilità amministrativa degli Enti	4
1.3 I reati presupposto del Decreto	6
1.4 I soggetti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001	14
1.5 L'adozione del Modello di Organizzazione quale esimente della responsabilità amministrativa	15
1.6 Le linee guida elaborate dalle associazioni di categoria	16
1.7. Il Modello di organizzazione: responsabilità e poteri	17
1.8. Codice Etico	17
1.9. Sistemi di gestione	18
2. ADOZIONE DEL MODELLO IN SIDEL INGEGNERIA S.p.A.	20
2.1 Obiettivi perseguiti dal Gruppo con l'adozione del Modello	20
2.2 Criteri per la predisposizione del Modello	21
2.3 Caratteristiche principali del Modello adottato	21
2.4 Descrizione di Sidel Ingegneria S.p.A.	22
2.5 Individuazione dei soggetti e delle attività a rischio di reato	23
2.6 Struttura del Modello di Organizzazione	25
2.7 Principi di controllo	25
2.8 Sistemi di controllo	26
2.9 Strutture organizzative	26
2.10 Formazione e informazione	27
2.11 Informazione a soggetti terzi	28
2.12 Sistema di Whistleblowing	28
2.13 Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	29
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	30
3.1 Premessa	30
3.2 Individuazione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza	30
3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	31
3.4 Attività di reporting nei confronti degli organi sociali	33
3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	33

Allegati:

Parte Speciale

Codice etico

1. PREMESSA. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 Definizioni

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- a. **“Soggetti e attività a rischio di reato”**: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato.
- b. **“CCNL”**: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società.
- c. **“Codice etico”**: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicazione della politica societaria, che contiene i principi etici di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- d. **“D.Lgs. 231/2001”** o **“Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- e. **“Destinatari”**: i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del Modello organizzativo, ovvero i membri degli organi sociali, i dipendenti, i procuratori e gli altri soggetti con cui la Società entra in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari.
- f. **“Dipendenti”**: tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.
- g. **“Ente”** o **“Enti”**: persone giuridiche e associazioni anche prive di personalità giuridica ecc.;
- h. **“Linee Guida”**: le Linee Guida per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, pubblicate da Assobiomedica e da Confindustria ai fini della redazione e adozione del Modello.
- i. **“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001”** o **“Modello organizzativo”** o **“Modello”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli organi sociali idoneo a prevenire i reati-presupposto e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei reati di cui sopra da parte dei soggetti apicali o subordinati, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.
- j. **“Organi Sociali”**: i membri ed il Presidente del CdA.

- l. **“Organismo di Vigilanza”** od **“OdV”**: l’Organismo previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo avente il compito di vigilare sull’efficacia ed effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- m. **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- n. **“Personale”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli **“stagisti”** ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico continuativo da parte della Società.
- o. **“Procedura”**: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire la realizzazione di uno o più reati.
- p. **“Reato”** (o **“Reato presupposto”**): ogni reato richiamato dal Decreto (e/o successive modifiche e/o integrazioni).
- q. **“Sistema Disciplinare e Sanzionatorio”**: l’insieme delle misure disciplinari e sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello;
- r. **“Società”**: Sidel Ingegneria S.p.A.
- s. **“Soggetto Apicale”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Sono principalmente rappresentati dai membri del CdA e dal Presidente del CdA.
- t. **“Soggetto sottoposto ad altrui direzione”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

1.2 La responsabilità amministrativa degli Enti

Il D.Lgs. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica” (art. 1, comma 2). La disciplina, invece, non si applica “allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 1, comma 3).

Con il Decreto Legislativo n. 231, il legislatore italiano ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, associazioni, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcuni reati commessi (tassativamente elencati dal Decreto), nell'interesse o vantaggio degli stessi, da parte di:

- Persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente medesimo,
- Persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

La suddetta responsabilità, inoltre, si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, sempre che ciò sia avvenuto nell'interesse o a vantaggio di un Ente che abbia in Italia la sua sede principale e purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui i reati siano stati commessi.

Tale normativa sancisce pertanto, in via definitiva ed a livello di fonte di rango primario, una responsabilità diretta degli enti con l'irrogazione di sanzioni, conseguente all'accertamento di determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società da rappresentanti, manager e dipendenti delle aziende. Il giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche accerta anche le violazioni riferibili alle società. Tale elemento, unitamente al fatto che la stessa normativa prevede espressamente l'estensione di tutte le garanzie previste

per l'imputato anche alle aziende, fa sì che si possa in sostanza parlare di responsabilità penale delle aziende. Le sanzioni applicabili alla società sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca dei beni e alla pubblicazione della sentenza. Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre attraverso un sistema di quote, il cui importo è stabilito dal giudice in relazione a determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità della società.

Le sanzioni interdittive implicano:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni sono applicabili dal giudice anche in via cautelare su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità della società e il concreto pericolo di reiterazione dell'illecito. Parimenti applicabili dal giudice sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzione pecuniaria).

1.3 I reati presupposto del Decreto

Di seguito vengono elencati i reati presupposto del Decreto, sinteticamente così raggruppabili:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (**articolo 24 del Decreto**) – reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
 - Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L.898/1986)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-bis del Decreto)**
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
 - Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- **Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto).**
 - Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)
 - Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)
 - Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)
 - Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (**articolo 25 del Decreto**) – reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)
 - Traffico di influenze illecite (art.346-bis c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)
 - Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)
 - Concussione (art. 317 c.p.)
 - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)
 - Peculato (art.314, co.1, c.p.)
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
 - Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**articolo 25-bis del Decreto**).
 - Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

- Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)
- **Delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto)**
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- **Reati societari (articolo 25-ter del Decreto)**
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
 - Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.)
 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, D.Lgs. 39/2010)
 - Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.)
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)

- Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi “dà o promette denaro o altra utilità” (art. 2635, co. 3, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art.55 D.Lgs. n.19/2023)
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater del Decreto)**
 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione o con l’ergastolo
 - Delitti posti in essere in violazione dell’art.2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater. 1 del Decreto)**
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)
- **Delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto)**
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.)
 - Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.)
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
 - Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.)
 - Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.)
 - Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- **Abusi di mercato (articolo 25-sexies del Decreto)**
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998)
- **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto)**
 - Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, D.Lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (**articolo 25-octies del Decreto**)
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (**articolo 25-octies.1 del Decreto**)
 - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - Frode informatica, aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
 - Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**articolo 25-novies del Decreto**)
 - Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, L. 633/1941)
 - Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis L. 633/1941)
 - Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter L. 633/1941)
 - Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies L. 633/1941)
 - Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**articolo 25-decies del Decreto**)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Reati ambientali (**articolo 25-undecies del Decreto**)
 - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.)
- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006)
- Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006)
- Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)
- Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, D.Lgs. 152/2006)
- Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (L.150/1992)
- Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, L. 549/1993)
- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1, D.Lgs. 202/2007)
- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, D.Lgs. 202/2007)
- Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, D.Lgs. 202/2007)
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies del Decreto)**
 - Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/1998)
 - Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998)
- **Razzismo e Xenofobia (Art 25-terdecies del Decreto)**
 - Razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3-bis, L.654/1975 (richiamo da intendersi riferito all'art.604-bis c.p.)
- **Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art 25-quaterdecies)**
 - Frode in competizioni sportive (Art. 1 L. 13 Dicembre 1989, n. 401)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. (Art 4 L. 13 Dicembre 1989, n. 401)

- **Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)**
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 co.1 D.Lgs. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 co.2-bis D.Lgs. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.Lgs. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 co. 1 D.Lgs. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co.2-bis D.Lgs. 74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.Lgs. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)
 - Indebita compensazione art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)
- **Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)**
 - Reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43
- **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies)**
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art.518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art.518-octies c.p.)
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies)**
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Nel caso sia commesso un reato tra quelli sopra definiti, la responsabilità prevista dal Decreto colpisce il patrimonio delle aziende (e dunque l'interesse dei soci), direttamente tramite sanzioni pecuniarie o indirettamente tramite, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività o il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni. Le sanzioni sono

assolutamente importanti sia per gli aspetti economici diretti (anche oltre 1,5 milioni di Euro, confisca del profitto che l'Ente ha tratto dal reato), ma anche indiretti in quanto in alcuni casi (interdizione, divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione) impedisce di fatto all'Ente di svolgere la propria attività.

Un importante elemento specificato dal Decreto stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso se dimostra di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Ovvero il reato può essere stato commesso solo aggirando in modo fraudolento il modello stesso.

Dunque, l'adozione di un modello adeguato costituisce una valida difesa perché genera una condizione di esonero da responsabilità dell'Ente purché il giudice, in occasione di procedimento penale per uno dei reati contemplati dal Decreto, valuti positivamente il modello preparato ed adottato dell'Ente. Ovvero più specificatamente giudichi i codici comportamentali adottati dall'Azienda, conformi/rispondenti ai parametri elencati microscopicamente nell'articolo 6, comma 2 del Decreto 231/2001.

Il Decreto non impone l'obbligatorietà dell'adozione di un modello di organizzazione e gestione, pertanto, il non adottarlo non comporta alcuna sanzione ma non permette all'Ente di porsi nella condizione di "esimente" nei confronti dei reati presupposto commessi da persone che operano per conto dello stesso, con le caratteristiche individuate, esponendolo dunque alle sanzioni previste.

1.4 I soggetti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 231 trova applicazione nel caso in cui uno dei reati presupposto previsti dal Decreto stesso sia commesso da:

- Soggetti in posizione apicale, ovvero amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di funzione dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che anche solo di fatto esercitano la gestione e il controllo dell'Ente;
- Persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati, intendendosi come tali anche coloro che si trovino a operare in una posizione non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente ma comunque subordinata alla vigilanza dell'azienda per cui agiscono.

Condizione essenziale perché l'Ente sia ritenuta responsabile del reato è che il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

L'Ente, perciò, risponde sia che l'autore del reato lo abbia commesso con intenzione di perseguire un interesse esclusivo o concorrente dell'Ente, sia che si riveli comunque vantaggioso per l'Ente medesimo. In quest'ultimo caso, tuttavia, nonostante il vantaggio conseguito, la responsabilità dell'Ente resta esclusa se risulti che l'autore del reato ha agito al fine di perseguire un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso da quello dell'Ente.

1.5 L'adozione del Modello di Organizzazione quale esimente della responsabilità amministrativa

L'adozione di modelli comportamentali specificamente volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione dei reati-presupposto, costituisce lo strumento attraverso il quale l'Ente può andare esente da responsabilità.

Il Decreto, in ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, esclude la responsabilità dell'Ente nel caso in cui l'Ente medesimo dimostri che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello è stato affidato ad un organismo della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- Le persone hanno commesso il reato eludendo intenzionalmente il Modello di Organizzazione e di Gestione;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo.

Nel caso in cui, invece, il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del soggetto apicale, l'Ente sarà responsabile del reato solo se vi sarà stata carenza negli obblighi di direzione e vigilanza e tale carenza sarà esclusa se l'Ente avrà adottato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Non sussiste, quindi, l'inversione dell'onere della prova prevista per i soggetti apicali: nel caso in esame sarà l'organo della pubblica accusa a dover provare che la Società non aveva adottato per tempo il modello di organizzazione richiesto.

Affinché il Modello Organizzativo espliciti tale efficacia esimente, esso dovrà rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le “aree a rischio”, ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, e prevedere procedure specifiche dirette ad orientare l'attività della Società verso un'adeguata prevenzione dei reati di cui al Decreto, ivi inclusa ogni misura atta a consentire il monitoraggio e la tempestiva eliminazione di situazioni di rischio;
- Prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei reati;
- Individuare, al fine della prevenzione dei reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- Prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'efficace attuazione del Modello richiede infine una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'azienda.

1.6 Le linee guida elaborate dalle associazioni di categoria

L'art. 6 comma 3 del Decreto prevede che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Sulla scorta di tale disposizione, le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento. Il Modello Organizzativo di Sidel prende in considerazione e fa proprie le linee guida di Confindustria.

Le eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società rispetto a specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la validità ed efficacia, qualora il Modello sia stato implementato ed eseguito.

Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società.

1.7. Il Modello di organizzazione: responsabilità e poteri

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente (CdA nel caso di Sidel Ingegneria S.p.A.)

Al CdA compete la responsabilità di definire, applicare e aggiornare le regole del governo societario, nel rispetto delle normative vigenti, di determinare le linee strategiche della Società, di verificare il sistema dei controlli necessari per monitorare l'andamento societario.

Il CdA ha il potere–dovere di approvare, integrare e modificare, mediante apposita delibera, i principi cardine enunciati nel presente documento e nei relativi allegati.

È competenza del CdA attivarsi e agire per l'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione del medesimo.

Il CdA deve altresì garantire l'implementazione e il rispetto effettivo dei protocolli preventivi nelle aree aziendali "a rischio di reato", anche in relazione ad esigenze di adeguamento future.

A tal fine il CdA si avvale:

- Dei responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle attività a rischio di reato dalle stesse svolte;
- Dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle attività a rischio di reato.

In seguito, comunque, verrà delineato il quadro completo delle modalità con cui la Società ha concretizzato e reso operativi i requisiti di legge per l'effettiva attuazione del Modello.

1.8. Codice Etico

La Società si è dotata di un Codice Etico, i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello di organizzazione e gestione, integrandosi con esso.

Il Codice Etico adottato dalla Società è un documento di portata generale, in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i dipendenti, consulenti e tutti coloro che, anche all'esterno della Società, contribuiscono al perseguimento dei fini aziendali.

La Società è impegnata in un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto anche dei principi dettati dal Codice Etico.

In relazione ai reati colposi, la Società esplicita e rende noti i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali principi e criteri, anche alla luce dell'articolo 15 del decreto 81 del 2008 possono così individuarsi:

- a. Eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b. Valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- c. Ridurre i rischi alla fonte;
- d. Rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e. Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f. Programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- g. Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h. Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

In relazione alle attività a possibile impatto ambientale, il Codice etico deve enunciare chiaramente l'impegno dei vertici aziendali a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

Il Codice Etico viene sottoposto periodicamente ad aggiornamento ed eventuale ampliamento sia con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Società e/o della sua organizzazione interna.

Nello specifico si rimanda al documento "CODICE ETICO", allegato al presente Modello.

1.9. Sistemi di gestione

Sidel Ingegneria si è inoltre dotata di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO

45001, il cui campo di applicazione è “Servizi di consulenza in materia di qualità, ambiente, sicurezza, igiene alimentare ed energia nel settore edile. Progettazione, direzione lavori e collaudi di opere civili ed industriali. Coordinamento per la sicurezza di cantieri temporanei e mobili. Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione, ai sensi della normativa vigente”.

2. ADOZIONE DEL MODELLO IN SIDEL INGEGNERIA S.p.A.

2.1 Obiettivi perseguiti dal Gruppo con l'adozione del Modello

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l'ottica di diffondere e promuovere criteri di integrità e trasparenza, Sidel Ingegneria S.p.A. ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del Decreto Legislativo 231 e dotarsi di un Modello di Organizzazione, la scelta di Sidel Ingegneria S.p.A. è stata quella di costruire ed adottare, nonché correttamente attuare un modello organizzativo autonomo efficace e davvero riferito alla propria realtà aziendale.

La decisione di sviluppare un Modello Organizzativo è stata attuata nell'intento di tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative di dipendenti, soci, clienti e fornitori, nonché di sensibilizzare tutti i collaboratori che operano in nome e per conto di Sidel Ingegneria S.p.A. all'adozione di comportamenti corretti. In particolare, Sidel Ingegneria S.p.A. intende comunicare a tutti i Destinatari il complesso dei doveri e dei comportamenti cui gli stessi sono tenuti a rispettare nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio, così come individuati nella fase di analisi di tutti i reati che potrebbero configurarsi all'interno della società.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, predisposto in aderenza ai dettami legislativi e sulla base delle Linee Guida elaborate da Confindustria, è stato approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del CDA come prescritto dall'art. 6 comma 1 lettera a) del Decreto.

Contestualmente e in conformità all'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto, l'organo amministrativo ha istituito un organo ad hoc con compiti di vigilanza e controllo sulla corretta attuazione del dettato normativo, denominato Organismo di Vigilanza.

A tale modello si allega la Parte speciale in cui vengono trattate le varie tipologie di reato, indicando per ogni tipologia il tipo di reato che può configurarsi, il personale coinvolto e gli strumenti di prevenzione e controllo.

2.2 Criteri per la predisposizione del Modello

Sulla base di quanto indicato dal legislatore nel Decreto e alla luce delle Linee Guida di Confindustria, le attività ritenute necessarie dal Presidente del CdA per la predisposizione del Modello sono le seguenti:

- ◆ Identificazione dell'ambito aziendale delle Attività a rischio di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio e dei soggetti coinvolti;
- ◆ Analisi dei protocolli/procedure in essere con riferimento ai Soggetti e alle attività a rischio di reato e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto. In tale ambito particolare attenzione è posta alla:
 - definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
 - definizione dei processi della Società nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di Reati;
 - definizione delle modalità di formazione e sensibilizzazione del personale;
 - definizione ed applicazione di misure idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dotate di idonea deterrenza;
- ◆ Identificazione dell'Organismo di Vigilanza ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo contiene le indicazioni circa le attribuzioni di responsabilità, le funzioni, in base a deleghe/procure, con le specifiche procedure cui ogni soggetto deve attenersi nell'ambito della sua attività.

2.3 Caratteristiche principali del Modello adottato

Le procedure manuali e informatiche in essere regolamentano il controllo e lo svolgimento delle attività, prevedendo i vari controlli ed adeguati livelli di sicurezza.

Inoltre, è stata adottata, laddove possibile, una separazione di compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio e coloro che le autorizzano. Sono stati applicati i principi di trasparenza e verificabilità (in particolare, si è agito affinché ogni operazione, transazione, azione risultasse verificabile, documentata, coerente e congrua).

Con specifico riferimento ai poteri autorizzativi e di firma, questi sono stati assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

In ogni caso, in funzione dell'attuale Modello, a nessuno sono attribuiti in concreto poteri illimitati e sono comunque adottati idonei accorgimenti affinché i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione, e siano gestiti secondo specifiche procedure.

Il Modello coinvolge ogni aspetto dell'attività della Società, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, con l'obiettivo di gestire correttamente le Attività a rischio di Reato e le possibili situazioni di conflitto di interesse. In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, tutti i membri del CdA, l'Organismo di Vigilanza, i responsabili di funzione e tutto il personale, rappresentando un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Società.

Per quanto concerne gli aspetti di "controllo", il Modello, oltre a prevedere l'istituzione di un autonomo ed indipendente Organismo di Vigilanza, garantisce l'integrazione e il coordinamento delle attività di quest'ultimo con il già esistente sistema dei controlli interni.

Il Modello non modifica le funzioni, i compiti e gli obiettivi preesistenti del sistema dei controlli, ma li integra ove necessario, e prevede l'obbligo di documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione delle verifiche ispettive e dei controlli.

2.4 Descrizione di Sidel Ingegneria S.p.A.

Sidel Ingegneria S.p.A. è una società di ingegneria che svolge attività di consulenza tecnica in tema di:

- progettazione integrata
- gare e appalti
- direzione dei lavori
- collaudi
- sicurezza nei cantieri
- salute e sicurezza sul Lavoro
- Ambiente
- Energia
- prevenzione incendi

- Sistemi di Gestione
- Igiene e Sicurezza alimentare
- Protezione dei dati personali
- Formazione
- Costruzione

L'organizzazione aziendale con l'indicazione dei ruoli/funzioni ricoperti dalle varie figure aziendali è esplicitata nell'organigramma funzionale che viene revisionato ed aggiornato a seguito di modifiche dell'organizzazione interna (inserimento di nuovo personale o di nuove figure aziendali).

2.5 Individuazione dei soggetti e delle attività a rischio di reato

Al fine dell'individuazione dei soggetti e delle attività a rischio di Reato, secondo quanto disposto dal Decreto, è necessario identificare i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare la responsabilità a carico della Società.

Più in dettaglio:

- ❖ I soggetti apicali;
- ❖ I soggetti sottoposti ad altrui direzione.

I risultati dell'attività di mappatura, riportati nella parte speciale di ciascun reato considerato, hanno consentito:

- La preliminare identificazione dei soggetti che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità loro attribuite, sono potenzialmente coinvolti nelle Attività a rischio di Reato considerate;
- l'individuazione delle modalità attuative del rischio Reato;
- la valutazione dei rischi di Reato e, conseguentemente, l'organizzazione di un piano di interventi mirato e progettato sulla base della consapevolezza dei rischi correnti.

La Società intende promuovere la conoscenza ed il rispetto del proprio Modello e del Codice Etico anche da parte di soggetti esterni attraverso idonei strumenti (pubblicazione del codice etico sul sito, appendici contrattuali, ecc.).

La mappatura dei soggetti e delle attività aziendali a rischio di Reato consente di definire i processi sensibili, nelle cui fasi, sotto-fasi o attività si potrebbero verificare le condizioni e le circostanze per la commissione di reati presupposto del Decreto.

Il Presidente del CdA ritiene assolutamente necessario e prioritario che tutti i processi aziendali sensibili si uniformino ai seguenti principi generali (da intendersi quali protocolli generali):

- Separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- Chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- Esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- "Proceduralizzazione" delle Attività a rischio di Reato, al fine di:
 - a) Definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - b) Garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - c) Garantire, ove necessario, l' "oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- Istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigilanza sui processi e sulle Attività a rischio di Reato;
- Esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione delle informazioni dall'accesso fisico o logico ai dati del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimenti ai sistemi gestionali e contabili.

2.6 *Struttura del Modello di Organizzazione*

Allo scopo di attribuire un margine di dinamicità collegato alla possibile evoluzione della normativa, il Modello è stato strutturato in una Parte Generale e una Parte Speciale.

La parte generale riporta le funzioni del Modello e dell'Organismo di Vigilanza; una descrizione della Società; i principi di formazione ed informazione dei soggetti destinatari e i principi del sistema disciplinare e sanzionatorio; contiene altresì i principi di mappatura delle aree e attività a rischio e la rilevazione dei processi sensibili.

Le parti speciali riportano le fattispecie di reato considerate da cui può derivare la responsabilità dell'ente.

Nel suo complesso il Modello Organizzativo risponde alle caratteristiche essenziali indicate dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/2001 e dalle linee guida di Confindustria.

Per ogni tipologia di reato presupposto considerato è stata redatta una parte specifica separata, che contiene

- Le sanzioni previste
- Le aree a rischio reato
- I soggetti coinvolti
- Le procedure aziendali e protocolli adottati al fine di prevenire il rischio di commissione del reato
- Gli strumenti di controllo che l'Organismo di Vigilanza può visionare in merito alla prevenzione dello specifico rischio di reato.

2.7 *Principi di controllo*

Particolare importanza è stata attribuita all'individuazione dei principi di controllo volti a scongiurare o a ridurre, per quanto possibile, la commissione dei reati presupposto, in particolare i principi adottati da Sidel Ingegneria S.p.A. nella predisposizione delle procedure operative possono sintetizzarsi come segue:

- Le procedure informatiche sono tali da regolamentare lo svolgimento delle attività considerate a rischio, prevedendo punti di controllo ed adeguati livelli di sicurezza attraverso accessi limitati alla rete informatica sulla base del ruolo e della mansione svolte in azienda;

- Le procedure relative a processi considerati a rischio prevedono, laddove possibile, la separazione dei compiti in capo ai soggetti cui vengono demandate le attività considerate nodali;
- Le procedure sono improntate a principi di trasparenza e verificabilità (ogni operazione deve essere tracciata e deve risultare congrua e coerente);
- Per quanto concerne la gestione finanziaria, sono previste costanti e frequenti riconciliazioni, supervisioni e snodi autorizzativi (password dispositive in possesso solo di chi ha poteri autorizzativi in banca);
- I poteri autorizzativi e di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedono una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese previste, nessun soggetto è dotato di illimitato potere di spesa e nessun soggetto può gestire in totale autonomia un intero processo;
- I poteri e le responsabilità di ciascuno sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione anche attraverso l'acquisizione dell'organigramma aziendale.

2.8 Sistemi di controllo

Il sistema di controllo è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione e monitoraggio dei principali rischi.

I soggetti deputati al controllo, oltre all'Organismo di Vigilanza, sono:

- Collegio sindacale;
- Consiglio di Amministrazione;
- Sistema di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale (RSPP);
- Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Qualità/Ambiente/Sicurezza (RSGI).

2.9 Strutture organizzative

- **Area amministrazione, finanza e controllo:** gestisce e coordina, anche avvalendosi di consulenti esterni tutte le attività finanziarie, amministrative, fiscali, tributarie, contabili e di bilancio della società.

- **Ufficio personale:** gestisce operativamente le assunzioni, stipendi, questioni previdenziali, sistemi premianti ecc.
- **IT:** gestisce l'attività informatica.
- **Area commerciale:** gestisce gli aspetti legati alla formalizzazione degli accordi commerciali e alla stipula dei contratti.
- **Area tecnica:** gestisce le commesse e l'erogazione dei servizi.

2.10 Formazione e informazione

Valutata l'importanza degli aspetti formativi e informativi, la Società si attiva al fine di garantire a tutto il personale la conoscenza del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo e dal Modello.

La formazione è rivolta a tutto il Personale (apicale e sottoposti) e viene curata dalla competente funzione aziendale, in stretto coordinamento con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

Le attività di informazione e formazione devono essere previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia – se necessario - in occasione di mutamenti di funzione della persona ovvero di modifiche del Modello. Il personale deve essere adeguatamente formato anche sugli strumenti a sua disposizione per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, è previsto che:

- ◆ Tutti i Dipendenti sottoscrivano apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione del Modello e del Codice Etico
- ◆ Venga organizzata periodicamente una specifica attività di formazione prevista all'interno dell'azienda o da erogarsi eventualmente attraverso strumenti e servizi di e-learning o autoformazione
- ◆ La partecipazione all'attività di formazione è obbligatoria e verranno previsti controlli della frequenza

Agli altri Destinatari vengono forniti dalla Società il Codice Etico e, quando ritenuto opportuno, informative aventi ad oggetto il Modello e le procedure.

2.11 *Informazione a soggetti terzi*

Ad ulteriori destinatari, in particolare fornitori e consulenti, sono fornite apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Sidel Ingegneria S.p.A. sulla base del modello organizzativo, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o della normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali

Solitamente sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

2.12 *Sistema di Whistleblowing*

La Sidel Ingegneria S.p.A., al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha in corso di implementazione un sistema di whistleblowing, adeguato alle modifiche intervenute nel 2017, recanti “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” e al successivo D.lgs. 24/2023 (“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”).

Pertanto, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/01 comma 2-bis e del predetto D.lgs. 24/2023, Sidel Ingegneria S.p.A.:

- Ha istituito canali di segnalazione dedicati che consentono a tutti i soggetti di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del presente modello organizzativo, di cui sono venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, le cui modalità di gestione sono disciplinate in apposito atto organizzativo
- Garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante
- Vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante, per motivi legati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Ogni segnalazione è destinata all’OdV che ne valuterà la fondatezza attuando tutte le cautele previste per legge; inoltre, ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo, ogni eventuale forma

discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

2.13 Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione tutte le modifiche del modello che esponano l'azienda a nuovi o ulteriori rischi di compimento dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno rimesse alla competenza del CdA:

- a) La revisione delle attuali "parti speciali" a seguito di nuove previsioni normative;
- b) L'introduzione di ulteriori "parti speciali" relativamente a misure preventive volte a contrastare il compimento di altre tipologie di reati che risultino inserite nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01;
- c) I cambiamenti organizzativi che determinino una variazione significativa della "mappa dei rischi" aziendali in relazione ai "reati rilevanti".

Non saranno considerate modifiche – e come tali non saranno sottoposte all'approvazione del CdA – tutte le variazioni di carattere meramente formale nonché le variazioni che recepiscano cambiamenti organizzativi e/o adeguamenti procedurali che non esponano l'azienda a nuovi o ulteriori rischi.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Premessa

L'art. 6 del Decreto prevede che un Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati presupposto del Decreto stesso, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a) Adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) Affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo di Vigilanza e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono dunque presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7 co. 4 del Decreto ribadisce che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Da quanto sopra, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo di Vigilanza, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

Per una corretta configurazione dell'Organismo di Vigilanza è necessario valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

3.2 Individuazione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per tre anni.

Compiti, modalità di funzionamento e poteri dell'Organismo di Vigilanza sono dettagliatamente riportati nell'apposito Statuto, allegato al presente Modello.

Per quanto riguarda la composizione dell'Organismo di Vigilanza, la disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza (OdV). Ciò consente di

optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'OdV componenti interni ed esterni all'ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti stabiliti dalla normativa e richiamati all'interno dello statuto dell'organismo stesso.

In generale, la composizione dell'Organismo di Vigilanza deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente.

Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza devono essere:

- Autonomia e indipendenza;
 - Professionalità;
 - Continuità di azione.
- a) Autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.
- Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Presidente del CdA.
- b) Professionalità. L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecniche e professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.
- c) Continuità d'azione. L'OdV deve:
- Lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
 - Curare la documentazione dell'attività svolta.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza (OdV) sono affidati i seguenti compiti:

- Vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello. In particolare, l'OdV è chiamato a verificare e controllare periodicamente le attività/aree a rischio, così come individuate nelle Parti Speciali;
- Esaminare e valutare ogni segnalazione ricevuta in ambito 231;

- Raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- Curare il necessario aggiornamento del Modello mediante suggerimenti e proposte di adeguamento da rivolgere al Consiglio di Amministrazione. Nello specifico, l'OdV è tenuto a:
 - Segnalare tutti gli interventi legislativi che integrano e/o modificano il novero dei Reati presupposto, al fine di consentire ogni opportuno aggiornamento del Modello;
 - Proporre l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali;
 - Verificare la necessità e/o opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello in ogni caso si rendesse necessario;
- Esaminare e valutare l'adeguatezza del Modello intesa come reale capacità dello stesso di prevenire i comportamenti vietati. In particolare, l'OdV suggerisce all'organo sociale ogni modifica ritenuta opportuna al fine di prevenire la realizzazione di comportamenti vietati;
- Verificare le attività formative in materia 231 del personale aziendale.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'OdV è dotato dei poteri di seguito indicati:

- Accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Disporre che tutti i Destinatari forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- Ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

3.4 Attività di reporting nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività al Consiglio di Amministrazione di SIDEL INGEGNERIA S.p.A.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- Riferisce costantemente del proprio operato all'organo sociale, anche allo scopo di comunicare ai diretti responsabili le violazioni riscontrate in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;
- Riferisce annualmente per iscritto al Consiglio di Amministrazione sul proprio operato;
- In caso di gravi insufficienze del Modello, riferisce immediatamente all'organo sociale e presenta eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello stesso.

In particolare, come previsto dallo statuto dell'Organismo di Vigilanza, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare dell'attività svolta il CdA con cadenza periodica ovvero ogniqualvolta lo reputi opportuno.

L'Organismo di Vigilanza deve predisporre:

- Al termine di ogni attività di verifica, un verbale avente come oggetto le attività verificate, le criticità e le carenze riscontrate sui processi aziendali, gli eventuali necessari ed opportuni interventi correttivi e migliorativi del modello, la eventuale conseguente necessità di avvalersi di società di consulenza e del loro stato di realizzazione;
- All'inizio di ogni anno, una relazione avente ad oggetto i risultati ottenuti dall'attività svolta nell'anno precedente e il piano di lavoro programmato per l'anno successivo.

3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Nella sua attività di vigilanza e di accertamento di eventuali violazioni, l'Organismo di Vigilanza è agevolato dalle informazioni che le singole funzioni aziendali a rischio di reato hanno l'obbligo di fornire, anche ai sensi dell'art. 6 co.2 lettera d) del Decreto, riguardo ad eventuali atipicità o anomalie riscontrate nelle proprie attività. L'Organismo deve ricevere tutte le informazioni acquisite dalla Società relativamente all'attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- b) Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

L'Organismo di Vigilanza può richiedere, se necessario, eventuali integrazioni alle informazioni trasmesse dalle singole funzioni aziendali.

Le informazioni fornite all'OdV mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'Organismo non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi.

L'obbligo di informazione è previsto anche allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

L'obbligo di informazione è esteso anche ai dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati, in specie all'interno dell'Ente, o a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento che l'ente è tenuto ad emanare nell'ambito del Modello disegnato dal D. Lgs. n. 231/2001 (i cd. Codici Etici).

Si sottolinea che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello organizzativo rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice civile. Di conseguenza, rientrando in tali doveri, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.